

**Informativa sul  
trattamento dei dati  
personali ai sensi  
dell'art. 13 del  
D.Lgs. n. 196 del 2003**

**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.**

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità del  
trattamento**

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del  
trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili  
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**



# UNICO

## 2013

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Periodo d'imposta 2012

<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI</b>	<b>2</b>	<b>R10</b> Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	69	<b>R20</b> Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	167
<b>II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	<b>7</b>	<b>R11</b> Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	73	<b>R21</b> Quadro FC - Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	172
<b>R1</b> Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	7	<b>R12</b> Quadro RI - Imposta sostitutiva fondi pensione aperti e per i contratti di assicurazione, art. 13 co. 1, lett. d), D.Lgs. 252/2005 e art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000	74	<b>R22</b> Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero	179
<b>R2</b> Compilazione del frontespizio	10	<b>R13</b> Quadro RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere	78	<b>R23</b> Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	191
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>		<b>R14</b> Quadro RQ - Imposte addizionali e sostitutive all'IRES e all'IRAP	79	<b>VERSAMENTI</b>	
<b>R3</b> Le novità della disciplina del reddito d'impresa	17	<b>R15</b> Quadro RU - Crediti d'imposta	100	<b>R24</b> Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi	193
<b>R4</b> Quadro RF - Reddito di impresa	23	<b>PROSPETTI VARI</b>		<b>R25</b> Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateazione	195
<b>R5</b> Quadro RT - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	55	<b>R16</b> Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	141	<b>R26</b> Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	198
<b>R6</b> Quadro EC - Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali	59	<b>R17</b> Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	146	<b>III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	<b>200</b>
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>		<b>R18</b> Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo	148	<b>IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2013 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA</b>	<b>208</b>
<b>R7</b> Quadro RN - Determinazione dell'IRES	60	<b>R19</b> Quadro RS - Prospetti vari	149	<b>APPENDICE</b>	<b>209</b>
<b>R8</b> Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust	62				
<b>R9</b> Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	65				

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## Società di Capitali

Dichiarazione delle Società di capitali  
enti commerciali ed equiparati

- credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate), in relazione al quale il limite non si applica a partire dal 1° gennaio 2010;
- crediti d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli);
- crediti d'imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007;
- credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010;
- credito d'imposta per la ricerca scientifica, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011;
- credito d'imposta a favore degli autotrasportatori (Caro petrolio) istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 265 del 2000. Il limite non si applica al credito d'imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012;
- credito d'imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Inoltre, il citato limite non trova applicazione nei confronti delle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, presentano all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000. Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell'ammontare eccedente relativo all'anno 2012, deve essere compilata la sezione VI-C.

### Regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta del quadro RU

Si rammentano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive;
- in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si rende applicabile, ai sensi dell'art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo indebitamente fruito. A decorrere dall'11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9), nell'ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per anno solare, è applicata la sanzione nella misura massima del 200 per cento. Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della violazione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei rigi è identica in tutti i modelli UNICO 2013 e che la stessa non è consecutiva.

## 15.2

### Sezione I Crediti di imposta

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta sotto riportati.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei rigi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella riportata in calce.

**ATTENZIONE:** Alcuni rigi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d'imposta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i rigi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni rigi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

In particolare, nella sezione I va indicato:

- nel **rigo RU1, colonna 1**, il codice credito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro;
- nel **rigo RU1, colonna 2**, da compilare esclusivamente con riferimento al credito d'imposta

- “Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (codice credito “82”)”, il codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso, indicato nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito;
- nel **rigo RU1, colonna 3**, da compilare esclusivamente con riferimento al credito d’imposta “Investimenti Regione Siciliana” (codice credito 79), l’anno di presentazione dell’istanza di attribuzione. Per la compilazione del rigo, si rinvia alla parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito;
  - nel **rigo RU2**, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2012. Si evidenzia che nella descrizione di ciascun credito è indicato il rigo della precedente dichiarazione cui fare riferimento. Il rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai codici “06”, “38”, “78”, “84”, “85”, “86”, “87”, “88”, “89”, “90”, “91”, “92” e “93”;
  - nel **rigo RU3**, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato esclusivamente dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1 (per la puntuale individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del rigo, si rinvia alla sezione VI-A, riservata all’indicazione dei dati del credito d’imposta ricevuto);
  - nel **rigo RU4, colonna 1**, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione per l’acquisizione dei beni agevolati e nella **colonna 2** l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile. Il rigo deve essere compilato esclusivamente con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “50” Agricoltura 2007, “79” Investimenti Regione Siciliana, “81” Ricerca scientifica e “83” Carta per editori, qualora risulti compilato il rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo. Nella parte esplicativa relativa ai citati crediti sono fornite indicazioni puntuali sulla compilazione del rigo;
  - nel **rigo RU5, colonna 1**, da compilare con riferimento al credito “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica e “80” Imposte anticipate (DTA), l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione con riferimento alle ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti;
  - nel **rigo RU5, colonna 2**, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, contraddistinti dai codici da “03”, “04”, “09”, “VS”, “TS”, da “41” a “45”, “48”, “49”, “51”, “53”, “54”, “55”, da “57” a “60”, “63”, da “69” a “75” e “77”;
  - nel **rigo RU6**, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1. Con riferimento al credito d’imposta identificato con il codice “06” Giovani calciatori, va riportato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della presente dichiarazione. Relativamente al credito d’imposta identificato con il codice “80” Imposte anticipate (DTA), va riportato l’ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato in relazione ai crediti contraddistinti dai codici “90” e “91”;
  - nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinematografiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica, “20” Veicoli elettrici, a metano o a GPL, “85” Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012, “90” Nuove infrastrutture e “91” Offerta on line opere ingegno. In particolare, indicare:
    - nella **colonna 1**, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l’anno 2012. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85”;
    - nelle **colonne 2 e 3**, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2012. Le colonne non possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “90” e “91”;
    - nelle **colonne 4 e 5**, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le colonne non possono essere compilate con riferimento al credito contraddistinto dal codice “02”;
    - nella **colonna 6**, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”;

- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'IRAP relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "90" e "91";
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di rivedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Il rigo non può essere compilato in relazione ai crediti contraddistinti dai codici "90" e "91";
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito d'imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento alle seguenti agevolazioni:
  - crediti d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai codici da 41 a 45, da 57 a 60, da 69 a 73 e 85. Con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 spettante alle imprese costruttrici e importatrici di veicoli può essere ceduto secondo le disposizioni di cui agli artt. 1260 e segg. del codice civile;
  - credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il codice "68". A norma dell'articolo 51 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il credito può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 c.c. agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché al fornitore dell'impianto;
  - credito d'imposta per la trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) identificato con il codice "80". Nel rigo va indicato l'importo del credito ceduto a norma dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 entro la data di presentazione della presente dichiarazione;
  - credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 3-bis D.L. 95/2012 (codice credito "88"), cedibile ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
  - credito d'imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 174/2012 (codice credito "89"), cedibile ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
  - credito d'imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti che hanno subito danni indiretti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall'art. 1, commi da 365 a 375, della citata legge n. 228/2012 (codice credito "93"), cedibile ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta (per maggiori informazioni, si rinvia alla parte descrittiva dei citati crediti);
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo, con riferimento al credito esposto nel rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel quadro PN, sezione IV;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "05" Esercizio di servizio di taxi, "80" Imposte anticipate DTA e "90" Nuove infrastrutture. Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l'importo dei buoni d'imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU2, RU3, RU5, colonna 2, e RU8 e la somma degli importi indicati nei rigi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "04" Investimenti delle imprese editrici, "06" Giovani calciatori e "38" Recupero contributo SSN.

Si riportano di seguito i crediti d'imposta da indicare nella sezione I.

Il credito è fruibile tramite modello F24, utilizzando il **codice tributo "6834"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU72 del Mod. UNICO 2012;
- nel **rigo RU5, colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, specificando nella **colonna 1** l'importo del credito, già compreso nella colonna 2, relativo alla trasformazione delle perdite;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito d'imposta di cui ai rigi RU2 e RU5, colonna 2, ceduto a norma dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. L'importo del credito ceduto nonché i dati identificativi dei soggetti cessionari devono essere indicati nella sezione V-B del presente quadro. Si ricorda che a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta. **ATTENZIONE:** In caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, il cessionario e il cedente non devono compilare il quadro RK ma devono esporre i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito di cui si chiede il rimborso. Si evidenzia che la compilazione del presente rigo costituisce richiesta di rimborso. I rigi RU4 e RU7 non possono essere compilati.

## RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1 D.L. 70/2011

### Codice credito 81

#### Credito d'imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. 70/2011)

Con il codice credito "81", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le modalità applicative dell'agevolazione sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011.

Il credito d'imposta matura per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ed è fruibile, per ciascuno dei predetti periodi d'imposta, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale. Il credito compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolati, nella misura del 90 per cento dell'importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 51 del 28 novembre 2011).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo 17 (per l'individuazione delle fattispecie escluse, si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011). Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6835"**.

Il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU78 del Mod. UNICO 2012;
- nel **rigo RU4, colonna 1**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti agevolati;
- nel **rigo RU4, colonna 2**, l'importo degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;
- nel **rigo RU5, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, pari al 90 per cento dell'importo indicato nel rigo RU4, colonna 2.

I rigi RU5, colonna 1, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

## TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	I
Incentivi occupazionali	03	I
Investimenti delle imprese editrici	04	I
Esercizio di servizio di taxi	05	I
Giovani calciatori	06	I
Campagne pubblicitarie	07	VI-C
Investimenti in agricoltura	09	I
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	I
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	TS	I
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	VI-C
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	VI-C
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	VI-C
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006	S6	VI-C
Investimenti innovativi	10	VI-C
Spese di ricerca	11	VI-C
Commercio e turismo	12	VI-C
Strumenti per pesare	13	VI-C
Incentivi per la ricerca scientifica	17	I
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	I
Caro petrolio	23	II
Assunzione detenuti	24	I
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	I
Regimi fiscali agevolati	30	I
Software per farmacie	34	I
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005	36	VI-C
Recupero contributo SSN	38	I
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006	41	I
Acquisto e rottamazione autoveicoli ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006	42	I
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006	43	I
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006	44	I
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006	45	I
Promozione pubblicitaria imprese agricole	48	I
Ricerca e Sviluppo	49	I
Agricoltura 2007	50	I
Imprese di autotrasporto merci	51	I
Misure sicurezza PMI	53	I
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio	54	I
Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007	55	I
Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007	57	I
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007	58	I
Acquisto e rottamazione autoveicoli ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007	59	I
Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007	60	I
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006	62	IV
Tassa automobilistica autotrasportatori	63	I
Imprese di produzione cinematografica	64	I
Imprese di produzione esecutiva e di post produzione	65	I
Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche	66	I
Imprese di distribuzione cinematografica	67	I
Imprese di esercizio cinematografico	68	I
Sostituzione autoveicoli ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 ex art. 1, c. 1, D.L. 5/2009	69	I
Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 ex art. 1, c. 2, D.L. 5/2009	70	I
Acquisto autoveicoli ecologiche 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009	71	I
Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009	72	I
Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009	73	I
Tassa automobilistica autotrasportatori 2009	74	I
Mezzi pesanti autotrasportatori	75	I
Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche	76	III
Tassa automobilistica autotrasportatori 2010	77	I
Indennità di mediazione	78	I
Investimenti Regione Siciliana	79	I
Imposte anticipate (DTA)	80	I
Ricerca scientifica ex art. 1, D.L. 70/2011	81	I
Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ex art. 2, D.L. 70/2011	82	I
Carta per editori 2011	83	I
Modernizzazione sistema distribuzione prodotti editoriali	84	I
Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012	85	I
Nuove assunzioni personale altamente qualificato	86	I
Incentivi ricostruzione/Sisma maggio 2012/Imprese e lavoratori autonomi	87	I
Finanziamenti agevolati ricostruzione/Sisma maggio 2012/Banche	88	I
Finanziamento pagamento tributi/Sisma maggio 2012/Banche	89	I
Nuove infrastrutture	90	I
Offerta on line opere ingegno	91	I
Borse di studio	92	I
Finanziamento pagamento tributi/ Danni indiretti sisma maggio 2012/Banche	93	I
Altri crediti d'imposta	99	V

